

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

REGOLAMENTO MERCATO DEL CONTADINO



Approvato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 03/11/2021 (testo emendato dal C.C.)

Pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 02/12/2021 al 17/12/2021

Ripubblicato per ulteriori 15 giorni dal 17/01/2022 al 01/02/2022

Divenuto esecutivo il 02/02/2022

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL CONTADINO

Indice

- **Art. 1 Finalità del Mercato Contadino**
- **Art. 2 Normativa di riferimento**
- **Art. 3 Definizioni**
- **Art. 4 Soggetti ammessi alla vendita**
- **Art. 5 Categorie merceologiche rappresentate in vendita**
- **Art. 6 Vendita ed altre attività consentite**
- **Art. 7 Ubicazione e caratteristiche del mercato**
- **Art. 8 Gestione del mercato e dei posteggi di vendita**
- **Art. 9 Criteri per l'assegnazione degli spazi espositivi per gli operatori professionali**
- **Art. 10 Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi**
- **Art. 11 Prezzi**
- **Art. 12 Norme igienico-sanitarie**
- **Art. 13 Attività di vigilanza**
- **Art. 14 Sanzioni**
- **Art. 15 Esclusione dall'accesso al mercato di vendita diretta**
- **Art. 16 Sospensione ed esclusione volontaria dalla partecipazione al mercato di vendita diretta**
- **Art. 17 Danni a terzi**
- **Art. 18 Norme finali**

Art. 1

Finalità del Mercato Contadino

- a) Il mercato del Contadino è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali con o senza certificazione biologica ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.
- b) L'istituzione del Mercato Contadino ha lo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli, valorizzare le produzioni agricole locali, soddisfare le esigenze dei consumatori all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione e concorrere alla riduzione dei costi di distribuzione e trasporto delle merci.
- c) La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale.
- d) L'imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza. In particolare, il Mercato del Contadino nasce per:
- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali, locali e di qualità;
 - accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
 - promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi e con garanzie sull'origine dei cibi;
 - promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
 - promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.
- e) La finalità del presente regolamento è fissare le norme per la partecipazione al mercato del contadino del Comune di Isola delle Femmine riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli fornendo agli operatori stessi la garanzia di potere operare in un contesto idoneo nel rispetto di regole comportamentali certe.

Art. 2

Normativa di riferimento

- a) Il D.Lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere

direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

- b) Il D.M. del 20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.
- c) Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
- d) Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.
- e) La Legge 189 del 20.07.2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"; L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Art. 3

Definizioni

- a) Per "imprenditore agricolo" si intende, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01: "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per "coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali" si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per "attività connesse" si intendono le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda

normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".

- b) Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente agli associati beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art. 1 comma 2 D.Lgs. 228/2001).
- c) Si considerano, altresì, imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1 comma 1094 L.27/12/2006, n.296).

Art. 4

Soggetti ammessi alla vendita

- a) Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
 - ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Sicilia, con priorità alle aziende aventi sede legale e produzione nell'ambito territoriale amministrativo del Comune di Isola delle Femmine ovvero entro 35km dal Comune di Isola delle Femmine stesso.
 - vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
 - possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001;
- b) L'attività di vendita nel mercato è esercitata da: titolare d'impresa, "piccolo colono o bracciante agricolo", ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

Art. 5

Categorie merceologiche rappresentate in vendita

- a) Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato del Contadino sono le seguenti:
 - prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori

agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.

- prodotti agricoli conformi a quanto previsto dalla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

b) E' vietata la vendita di animali vivi.

Art. 6

Vendita ed altre attività consentite

a) All'interno del mercato agricolo di vendita diretta sono ammesse oltre alla vendita di prodotti agricoli:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico – sanitarie.
- la degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva purchè non si effettuino preparazioni di alimenti;
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento concordate con l'ente comunale e organizzate da imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tale attività.
- partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art.4, c.2 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007; - vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura

Art. 7

Ubicazione e caratteristiche del mercato

- a) Il Mercato del Contadino avrà frequenza settimanale e si svolgerà tutte le domeniche mattina nel tratto di via di maggio compreso tra la via IV Novembre e Piazza Duca degli Abruzzi; potrà ampliato tra piazza Duca degli Abruzzi e via Cristoforo Colombo fino all'angolo con Piazza Umberto I;
- b) L'area individuata per lo svolgimento del mercato, inizialmente dovrà contenere n. 10 posti disponibili da assegnare ognuno delle dimensioni di ml. 3,00 x 3,00. I posti potranno essere ampliati fino ad un massimo di n. 20 posti complessivamente, qualora l'area individuata lo consentisse e a condizione che vengano garantiti gli standard di sicurezza;
- c) L'allestimento del mercato inizierà alle ore 7:00, la vendita partirà dalle ore 8:00 e cesserà alle ore 14:00. L'area dovrà essere sgombrata entro le ore 15,00.
- d) Eventuali cambiamenti di calendario o di sede del mercato, non permanenti e per motivate

esigenze sono disposti con ordinanza del Sindaco.

Art. 8

Gestione del Mercato e dei posteggi di vendita

- a) La gestione del “Mercato del contadino” è assunta da un “Soggetto Gestore” che viene individuato dall’Amministrazione comunale, attraverso l’approvazione di apposita convenzione, previa procedura (manifestazione di interesse o altro) ai sensi della normativa in vigore, regolante i rapporti tra amministrazione ed un soggetto gestore.
- b) La convenzione regolante i rapporti tra amministrazione comunale e soggetto gestore, avrà una durata triennale.
- c) Il soggetto gestore, assume la responsabilità della gestione del mercato, della selezione dei partecipanti e della assegnazione dei posteggi ed agisce in nome e per conto degli operatori che ad esso conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza rispondendo, in particolare, del buon funzionamento del mercato, degli obblighi dei concessionari e del pagamento di tutti i canoni di concessione o altro titolo dovuti all’ente;
- d) Nell’area di mercato, la vendita si svolge all’interno dello spazio assegnato a ciascun operatore, che deve utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, gazebo, tavoli, sedie, banco frigo, etc. A tale scopo è altresì importante che i caratteri distintivi del “Mercato del contadino”, siano ben chiari e riconoscibili, indipendentemente dalla sede di realizzazione. Per questo motivo le strutture utilizzate dovranno avere un stile ed un’immagine riconoscibile attraverso la costanza del materiale, del logo e dei colori all’uopo prescelti, così come per quanto attiene i materiali di comunicazione, promozione e di pubblicità.
- e) Per le attività di vendita di prodotti alimentari le caratteristiche dei banchi di vendita o dei veicoli all’uopo utilizzati devono essere quelle emanate dal Ministero della Salute in materia competente.
- f) Non è consentita l’esposizione a terra della merce posta in vendita, ad eccezione dei fiori e delle piante e, inoltre, non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite per ogni singolo posteggio.
- g) L’ubicazione nel posteggio di vendita di un eventuale mezzo è consentito, ove possibile, solo nella parte posteriore del posteggio ed in senso orizzontale rispetto al flusso pedonale. E’ altresì consentito agli imprenditori agricoli, l’accesso con mezzi di trasporto per le operazioni

di carico e scarico merci. Comunque, in ogni caso, gli operatori devono:

- Assicurare il passaggio ai mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - Agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, deve abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito;
- h) L'attività deve essere svolta, sotto l'aspetto igienico-sanitario, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal capitolo n° 3, dell'allegato n°2, del Regolamento C.E. n° 852/2004, e dal regolamento C.E. n° 853/2004, nonché sotto l'aspetto fiscale in conformità alle normative vigenti in materia, sollevando il Comune di Isola delle Femmine, da ogni responsabilità connessa all'obbligo di rispetto delle stesse.
- i) Il posteggio di vendita deve essere gestito direttamente dall'assegnatario e/o dai partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo n° 230/bis del Codice Civile, oppure da personale dipendente, in possesso del titolo originale dell'autorizzazione. Al di fuori dei casi eccezionali, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo esclusivamente temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti comunque incaricati che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega temporanea comprovante il titolo della sostituzione.
- j) Ogni produttore assegnatario di posteggio è l'unico diretto responsabile a tutti gli effetti di Legge, dei propri prodotti posti in vendita e dello stesso posteggio di vendita assegnatogli.

Art. 9

Criteri per l'assegnazione degli spazi espositivi per gli operatori professionali

- a) L'ammissione degli agricoltori al mercato di vendita diretta di prodotti agricoli è garantita dal Soggetto Gestore, il quale avrà l'onere di accertare il possesso da parte di ogni singolo venditore, dei necessari requisiti e precisamente:
- Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio per l'Industria, l'Artigianato e l'Agricoltura, di cui all'articolo n. 8 della Legge n° 580 del 29 Dicembre 1993; copia dell'eventuale esonero dell'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio per l'Industria, l'Artigianato e l'Agricoltura, o altro tipo di Albo, ovvero di rivestire la qualifica di imprenditore agricolo, in forma singola o associata, ai sensi dell'articolo n. 2215 del Codice Civile, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 228 del 18 Maggio 2001;

- Che sono in regola con la normativa sanitaria riguardante la coltivazione o l'allevamento esercitato;
 - Che non hanno riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità pubblica o di frode nella preparazione degli alimenti;
 - Che non sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 1423 del 27 Dicembre 1956;
 - Che hanno cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo n. 10 della Legge n° 575 del 31 Maggio 1965;
- b) Il soggetto gestore si assume la responsabilità di garantire che tutti i venditori posseggano i requisiti di legge sia amministrativi che sanitari per poter effettuare l'attività di vendita e ne risponderà direttamente sia nei confronti dell'Amministrazione, sia nei confronti degli organi di vigilanza.
- c) Prima dell'avvio del mercato, il soggetto gestore dovrà comunicare all'Amministrazione comunale, l'elenco degli operatori agricoli ammessi all'attività di vendita presso il Mercato del contadino, specificando per ognuno i seguenti dati:
- Denominazione o ragione sociale dell'operatore commerciale;
 - Recapito telefonico e indirizzo e-mail;
 - Se si tratta di imprenditore agricolo o ditta;
 - Sede dell'azienda;
 - Attività esercitata ed esatta indicazione della merce in vendita e della tipologia dei prodotti in vendita.

Art. 10

Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi

- a) Il soggetto gestore, avrà l'onere di assicurare che gli operatori che partecipano al Mercato del Contadino, rispettino le seguenti regole:
- nelle postazioni non dovranno essere presenti pubblicità o sponsorizzazioni ad eccezione dell'insegna della ditta che occupa il posteggio;
 - gli orari di apertura e chiusura del mercato di cui all'art. 4 devono essere rispettati;
 - gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita;
 - ogni operatore dovrà ripristinare le condizioni di pulizia e ordine dell'area concessa alla

fine di ogni giornata di vendita, i rifiuti dovranno essere smaltiti secondo le modalità indicate dal Comune;

- ogni operatore deve essere presente a tutte le giornate di mercato salvo giustificati motivi;
- ogni operatore è tenuto al pagamento di un canone per l'occupazione del posteggio (occupazione di suolo pubblico e smaltimento rifiuti) la cui superficie si determinerà convenzionalmente in metri quadrati 9 (nove);
- ogni operatore è tenuto al pagamento di eventuali servizi aggiuntivi forniti dal Comune;
- è fatto assoluto divieto di cedere la postazione assegnata a terzi.

Art. 11

Prezzi

- a) I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, nonché con l'indicazione della varietà e della provenienza.
- b) Periodicamente verranno effettuati delle rilevazioni relativamente ai prezzi applicati da parte degli operatori ai consumatori, con riferimento ad un paniere di prodotti di pari qualità.
- c) I prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei prezzi al consumo", organizzata dall'Istituto Nazionale di Statistica allo scopo di fornire un'indicazione di massima di prezzi rilevati sul Mercato degli agricoltori.

Art. 12

Norme igienico-sanitarie

- a) I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui ai regolamenti 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene.
- b) Le strutture mobili, i locali e distributori automatici per la vendita di alimenti debbono, essere situate, progettate e costruite - nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione - in modo tale da evitare rischi di contaminazione - in particolare da parte di animali - e di intrusione di animali infestanti.
- c) In particolare, ove necessario, devono essere rispettate le disposizioni che seguono:
 - devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata igiene

personale;

- le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; devono essere composti da materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
 - devono essere previste opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;
 - laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate;
 - devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi);
 - devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per controllare e mantenere adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
 - i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione;
 - per la vendita di alimenti deperibili sia sfusi che confezionati, tutti gli ambulanti/punti vendita devono essere provvisti di vetrine espositrici e di utensili in grado di garantire la necessaria protezione, conservazione, nonché separazione tra i diversi prodotti;
 - tutte le unità di vendita ambulante dovranno essere protette dagli agenti atmosferici mediante tensostruttura o altri mezzi idonei;
- d) Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.
- e) Gli imprenditori agricoli dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e degli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.

Art. 13

Attività di vigilanza

- a) Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del Comune.
- b) Il Comune accerta il rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni di cui al Decreto

del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007.

- c) L'eventuale vigilanza igienico sanitaria è di competenza dell'Asp Provinciale.
- d) Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Locale di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Art. 14

Sanzioni.

- a) 1. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00:
 - esposizione e vendita di prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento; tale violazione prevede, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, l'immediata rimozione dei prodotti in questione e la perdita della concessione del posteggio per le successive edizioni dell'anno in corso;
 - dividere lo spazio assegnato con altri soggetti;
 - vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa;
- b) Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 16/bis della legge 689/81, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100.00:
 - dividere lo spazio assegnato con altri soggetti;
 - sostare con i veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori nell'area del mercato;
 - arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe utilizzando audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono;
 - occupare uno spazio espositivo superiore alle dimensioni di quello assegnato;
 - non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
 - non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare lo spazio espositivo assegnato prima dell'orario prestabilito;
 - non lasciare pulita l'area occupata e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
 - lasciare lo spazio espositivo incustodito durante l'orario di svolgimento della manifestazione;
- c) Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da 50.00 euro a 500.00 euro.

- d) Le violazioni al presente regolamento sono accertate e contestate dagli Agenti di Polizia Locale, Funzionari Comunali e dalle altre Forze di Polizia, secondo quanto disposto dalla Legge 689/81.
- e) La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, aggiornare e revisionare gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento

Art. 15

Esclusione dall'accesso al mercato di vendita diretta

Il Comune, nella sua funzione di vigilanza, qualora dovesse accertare la perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento, ovvero la mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda sanitaria regionale volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, da parte di uno o più operatori, comunica al soggetto gestore l'eventualità accertata, chiedendo al medesimo l'esclusione dal mercato degli operatori coinvolti.

Art. 16

Sospensione ed esclusione volontaria dalla partecipazione al mercato di vendita diretta

- a) Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato contadino con continuità e senza interruzioni non motivate. È possibile sospendere/interrompere volontariamente la partecipazione al mercato solamente nei seguenti casi:
 - decesso del titolare dell'azienda o per gravi impedimenti familiari debitamente documentati;
 - cessazione dell'attività agricola;
 - cessazione o insufficienza della produzione agricola;
 - motivi di salute o altre cause debitamente motivate.
- b) La sospensione/interruzione dell'attività va comunicata al Comune con preavviso di almeno 60 giorni, salvo eventi imprevedibili.

Art. 17

Danni a terzi

- a) L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.

Art. 18

Norme finali

- a)* L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
- b)* Il presente regolamento entra in vigore dopo il 30° giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell'Albo Pretorio del Comune.